Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 15 giugno 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 394.

Inclusione dell'abitato di Petriolo, in provincia di Macerata, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2558, emesso nell'adunanza del 10 gennaio 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Petriolo in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964, n. 395.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 24 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27, relativo agli Istituti della Facoltà di scienze politiche è modificato nel senso che l'Istituto di diritto pubblico e di dottrina dello Stato assume la denominazione di « Istituto di studi giuridici ».

Gli articoli 91 e 92 relativi al corso di laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 91. — Secondo biennio:

a) *Indirizzo generale*:

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di Fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Laboratorio di fisica I;
5) Corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera G;
6) Fisica superiore;
7) Fisica teorica;
8) Laboratorio di Fisica II;
9) Corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera G.

Uno dei corsi a scelta dovrà essere di Matematiche superiori. La Facoltà indicherà anno per anno nell'ordine degli studi i corsi di Matematiche superiori che possono essere scelti.

b) *Indirizzo didattico*:

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di Fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Complementi di fisica generale I;
5) Preparazione esperienze didattiche I;
6) Storia della fisica;

7) Complementi di fisica generale II;
8) Preparazione esperienze didattiche II;
9) Corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera D.

Qualora il corso di Storia della fisica non venisse svolto, gli studenti dovranno seguire un altro corso tra i complementari contrassegnati con la lettera D.

c) *Indirizzo applicativo*:

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:
1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di Fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Laboratorio di Fisica I;
5) Laboratorio di Fisica II:
6-7) Corsi fondamentali stabiliti dalla Facoltà nell'ordine degli studi.
8-9) Corsi complementari a scelta dello studente fra quelli contrassegnati nell'elenco con la lettera A.

L'indirizzo applicativo può avere orientamenti differenti determinati dalla scelta operata dalla Facoltà per i corsi 6-7).

I corsi di Struttura della materia, Istituzioni di fisica teorica, Metodi matematici della fisica, Fisica superiore, Fisica teorica, Complementi di fisica generale I e II possono essere accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Sono insegnamenti complementari i seguenti:

G Algebra superiore;
G D A Analisi numerica;
G Analisi superiore;
G D A Astronomia;
G D A Astrofisica;
G A Calcolatori elettronici;
G A Calcolo delle probabilità;
G D A Chimica fisica;
G A Cibernetica;
G A Conduzione elettrica nei gas;
G A Elettroacustica;
G D A Elettronica;
G A Elettronica applicata;
G D A Elettromagnetismo;
G A Fisica della ionosfera;
G A Fisica dei solidi;
G D Fisica matematica;
G D A Fisica nucleare;
D A Fisica superiore;
G D A Fisica terrestre;
D A Fisica teorica;
G Geometria differenziale;
A Geomagnetismo;
G D A Istituzioni di fisica nucleare;
G A Logica matematica;
G D Matematiche superiori;
G D A Meccanica dei fluidi;
G D A Meccanica statistica;
G D Meccanica superiore;
G A Metereologia;
G A Raggi cosmici;
G D A Spettroscopia;
G A Spettroscopia e radiofrequenza (per fisici);
G A Sismologia;
G A Tecnica della programmazione;
G A Teoria delle funzioni;
G Teorie relativistiche;
G D Teorie quantistiche.

Alcuni dei corsi sopra elencati possono essere semestrali, in tal caso due corsi semestrali, pur avendo esami distinti, equivalgono ad uno annuale.

Art. 92. — Condizione di ammissione al secondo biennio, è l'aver superato gli esami di Fisica generale I, Fisica generale II, Analisi matematica I ed Analisi matematica II.

Non si può essere ammessi a superare gli esami indicati nella prima colonna della tabella seguente se non si è superato l'esame corrispondente nella seconda colonna:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato lo esame di*:
Fisica Generale II	Fisica Generale I
Fisica Teorica	Istituzioni fisica teorica
Fisica superiore	Struttura della materia
Analisi matematica II	Analisi matematica I
Fisica nucleare	Istit. di fisica nucleare
Elettronica applicata	Elettronica
Istituzioni fisica teorica	Lingue
Struttura della materia	Lingue
Laboratorio di Fisica I	Esperimentazione fisica
Laboratorio Fisica II	Laboratorio Fisica I

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami obbligatori.

L'art. 227 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 227. — Presso la Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali sono istituite le scuole di perfezionamento e di specializzazione appresso indicate:

Scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale;

Scuola di perfezionamento in ricerca operativa;

Corso di specializzazione in meccanografia per diplomati e laureati in statistica.

Dopo l'art. 238, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in ricerca operativa, annessa alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Scuola di perfezionamento in ricerca operativa

Art. 239. — Alla Scuola di perfezionamento in ricerca operativa sono ammessi oltre i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

i laureati in Matematica, in Fisica e in Matematica e fisica, previo un colloquio su un programma che comprende i tre corsi di « Istituzioni di economia », « Istituzioni di statistica » e « Calcolo delle probabilità »;

i laureati in Economia e commercio, previo un colloquio su un programma che comprende i due corsi di « Analisi matematica » e « Calcolo delle probabilità »;

i laureati in altre Facoltà, i quali però, prima di essere ammessi a sostenere gli esami della scuola debbono, se non hanno già superato esami riconosciuti equivalenti dal Consiglio della Scuola, sostenere gli esami delle seguenti materie:

Istituzioni di analisi matematica;
Istituzioni di economia;
Istituzioni di statistica;
Analisi matematica;
Calcolo delle probabilità.

Coloro che abbiano compiuto corsi di studi all'estero, purchè i titoli o diplomi siano riconosciuti validi ai soli fini dell'iscrizione al corso dalle autorità accademiche e previa deliberazione del Consiglio della scuola sugli esami che gli aspiranti dovranno superare prima di essere ammessi a sostenere quelli della Scuola.

Art. 240. — La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 241. — Sono materie fondamentali di insegnamento:

Metodi matematici di ottimizzazione;
Matematica applicata all'economia;
Teoria dei giochi e delle decisioni;
Processi aleatori e teoria delle file d'attesa;
Applicazioni operative dell'algebra e della teoria dei grafi;
Applicazioni della ricerca operativa ai problemi logistici;
Metodi della ricerca operativa;
Applicazioni della ricerca operativa ai problemi della difesa;

Sono materie complementari di insegnamento:

Applicazioni della ricerca operativa ai problemi del traffico;
Applicazioni della ricerca operativa ai problemi economici;
Applicazioni della ricerca operativa ai problemi della direzione aziendale;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Logica matematica.

Art. 242. — Per adire l'esame di diploma gli studenti dovranno aver superato gli esami relativi a tutti gli insegnamenti fondamentali e a due complementari.

Art. 243. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta accettata da uno dei docenti della Scuola il quale fungerà da relatore.

Art. 244. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in Ricerca operativa.

Gli articoli 412 e 413 della Scuola di specializzazione in pediatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 412. — Il corso degli studi nella Scuola di specializzazione in pediatria ha la durata di tre anni.

Il numero di iscritti alla Scuola è fissato in un massimo di 25 per ogni anno di corso.

L'iscrizione alla Scuola avviene in base ad un Concorso interno per titoli, eventualmente integrato da prova di esame.

Possono iscriversi direttamente al 2° anno solo gli assistenti effettivi di Clinica pediatrica o di puericultura, che abbiano già esercitato questo ufficio da un anno; in via eccezionale anche candidati forniti di titoli riconosciuti equipollenti, secondo il giudizio del direttore della Scuola e subordinatamente all'approvazione del Consiglio di facoltà.

Art. 413. — Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:
1) Morfologia dell'età evolutiva;
2) Fisiologia e patologia dell'accrescimento;
3) Alimentazione e ricambio;
4) Igiene e profilassi generale nell'età infantile;
5) Il neonato, l'immaturo e il post-maturo;
6) Patologia del neonato;
7) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale).

2° *Anno*:
1) Patologia e clinica pediatrica (biennale);
2) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale);
3) Anatomia patologica delle malattie del bambino;
4) Problemi di farmacologia nell'età evolutiva;
5) Nozioni di radiologia pediatrica;
6) Nozioni di chirurgia infantile;
7) Nozioni di otorinolaringoiatria infantile;
8) Nozioni di odontoiatria infantile.

3° *Anno*:
1) Patologia e clinica pediatrica (biennale);
2) Malattie dismetaboliche;
3) Malattie infettive;
4) Parassitologia;
5) Nozioni di neuropsichiatria;
6) Nozioni di dermatologia;
7) Nozioni di oculistica;
8) Nozioni di medicina scolastica;
9) Igiene mentale dell'età evolutiva;
10) Compiti sociali della pediatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. 396.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Subiaco (Roma).

N. 396. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate ordinario coadiutore dell'Abbazia Nullius di Subiaco, in data 11 luglio 1963, integrato con dichiarazione del 24 luglio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Subiaco (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 397.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Casa della Divina Provvidenza », con sede in Carpi (Modena).

N. 397. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Casa della Divina Provvidenza », eretta canonicamente con decreto di quel Vescovo in data 13 maggio 1963, con sede in Carpi (Modena) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 398.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Adoratrici perpetue del SS.mo Sacramento, con sede in Oristano (Cagliari).

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Adoratrici perpetue del SS.mo Sacramento, con sede in Oristano (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 399.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Crocicchio di Urbino con la Parrocchia di Santa Maria, in località Casale del comune di Fermignano (Pesaro e Urbino).

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 24 giugno 1930, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Crocicchio di Urbino con la Parrocchia di Santa Maria, in località Casale del comune di Fermignano (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 400.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Crocifisso, nel comune di Palazzo San Gervasio (Potenza).

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acerenza in data 15 agosto 1962, integrato con dichiarazione del 25 aprile 1963, relativo alla erezione della Parrocchia del SS.mo Crocifisso, nel comune di Palazzo San Gervasio (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 153. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964.

Modifica della composizione della Commissione paritetica prevista dall'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto regionale Sardo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che prevede la nomina di una Commissione paritetica con il compito di proporre le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione autonoma della Sardegna, nonchè le norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1962, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 265, con il quale si provvedeva alla ricostituzione della suddetta Commissione, della quale venivano chiamati a far parte, in rappresentanza del Governo, il prof. dott. Otello De Gennaro, prefetto della Repubblica ed il dott. Ariosto Minervino, ispettore generale in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dei suddetti due membri di nomina governativa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. dott. Luigi Giovenco, prefetto della Repubblica, è nominato membro della Commissione paritetica previsto dall'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in sostituzione del prof. dottor Otello De Gennaro, prefetto della Repubblica.

Il dott. Lino Santroni, ispettore generale in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, è nominato membro della suddetta Commissione, in sostituzione del dott. Ariosto Minervino, ispettore generale presso la stessa Ragioneria generale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1964

SEGNI

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1964
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 327

(4786)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1964.

Aggregazione del personale assunto alle dipendenze del Consorzi unificati strade vicinali di San Pietro Vernotico (Brindisi).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Decreta:

Art. 1.

Al personale assunto alle dipendenze dei Consorzi unificati strade vicinali di San Pietro Vernotico (Brindisi), è applicata la tabella *A* allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, con le modalità della categoria dell'industria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4774)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1964.

Costituzione della Commissione consultiva di coordinamento e disciplina della lotta contro le malattie veneree.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, relativa all'istituzione del Ministero della sanità, al suo ordinamento e alle sue attribuzioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, approvativo del regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Considerato che a norma dell'art. 39 del titolo quarto capo I del predetto regolamento occorre procedere alla costituzione e alla nomina dei componenti della Commissione consultiva di coordinamento e disciplina della lotta contro le malattie veneree, ivi prevista;

Viste le designazioni dei Ministeri della difesa, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia, e della Federazione degli Ordini dei medici;

Decreta:

E' costituita presso il Ministero della sanità la Commissione consultiva di coordinamento e disciplina della lotta contro le malattie veneree con i compiti e le attribuzioni previste all'art. 39, titolo quarto, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Sono chiamati a far parte della suddetta Commissione:

Chiarotti prof. dott. Cesare, direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, con funzione di presidente;

Coffari dott. Vincenzo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Monacelli prof. dott. Mario, titolare della cattedra della Clinica dermosifilopatica dell'Università di Roma;

Del Vecchio prof. dott. Vittorio, titolare dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma;

La Rocca prof. dott. Vincenzo, colonnello medico, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Valenti dott. Angelo, magistrato di tribunale, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Caramanica dott. Giacomo, tenente colonnello medico di polizia, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Busca prof. dott. Luigi, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ortali prof. dott. Vittorio, primo ricercatore presso i laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Tarantelli prof. dott. Eugenio, ispettore dermosifilografo per la provincia di Roma;

Marcozzi prof. dott. Aldo, dirigente dei dispensari antivenerei dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia (O.N.M.I.);

Martelli prof. dott. Tommaso, ufficiale sanitario capo dell'Ufficio di igiene di Roma;

Franchi prof. dott. Filippo, in rappresentanza della Federazione degli Ordini dei medici;

de Marco dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, il quale esplicherà le funzioni di segretario.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, prof. dott. Cesare Chiarotti, presiederà la Commissione il dott. Vincenzo Coffari.

A tutti i componenti della Commissione, ivi compreso il segretario, sarà corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La spesa graverà sul cap. 23, esercizio 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La spesa presunta sino al 30 giugno 1964 è di L. 150.000.

Roma, addì 11 marzo 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1964
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 296

(4771)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1964.

Revoca del decreto ministeriale 2 luglio 1957 recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi per il personale retribuito a percentuale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del

calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 10 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1957, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie mensili, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Udine;

Considerato che non è stato raggiunto l'accordo fra le parti interessate per la determinazione di nuove misure di retribuzioni medie per la suddetta categoria di lavoratori;

Ritenuto che le retribuzioni medie determinate con il decreto ministeriale 2 luglio 1957 risultano essere notevolmente inferiori a quelle reali, con conseguente pregiudizio per i lavoratori interessati;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 luglio 1957, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Udine, cessa di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(4772)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1964.

3ª Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1963-64.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1963, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1963-64 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: Gestione principale e Gestione per la formazione complementare degli apprendisti;

Visti i propri decreti in data 15 settembre 1963 e 20 maggio 1964, con i quali sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione della Gestione del « Fondo » predetto per l'esercizio 1963-64;

Ritenuto necessario provvedere ad adeguare la spesa prevista per l'esercizio 1963-64 per gli esami psicofisiologici cui sono assoggettati gli apprendisti e gli allievi prima del loro avviamento ai corsi di addestramento professionale, in relazione all'aumento, accordato in data 23 ottobre 1963, della tariffa per le prestazioni effettuate dall'Ente preposto agli esami stessi;

Accertato che i recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti hanno seguito un andamento più favorevole del previsto, per cui si ravvisa l'opportunità di modificare positivamente la corrispondente previsione effettuata in sede di compilazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1963-1964, della Gestione speciale per la formazione complementare degli apprendisti;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione complementare degli apprendisti per l'esercizio 1963-64 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrate

In aumento:

Cap. 7. — Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti . . . . L. 400.000.000

Spese

In aumento:

Cap. 2. — Sovvenzioni di Centri di orientamento professionale . . . . L. 130.000.000

Cap. 6. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi . . . . » 270.000.000

Totale aumento delle spese . . . L. 400.000.000

Roma, addì 5 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(4722)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidii medico-chirurgici registrati durante l'anno 1° gennaio-31 dicembre 1963

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero registrazione
1	*Acuprico L. 30*	Anticrittogamico	Terranalisi	Cento (Ferrara)	3759
2	*Adam 18 P*	Anticrittogamico	Asterias	Bologna	3801
3	*Adesan*	Adesivante-coadiuvante per uso agricolo	Cons. Agr. Prov.	Ferrara	3939
4	*Adesivo Sipcam*	Adesivante-coadiuvante per uso agricolo	Sipcam	Milano	3907
5	*Aerosol BPD Extra*	Insetticida domestico	B.P.D.	Roma	3891
6	*Aerosol Sicas Insetticida*	Insetticida domestico	Sicas	Palermo	3789
7	*Agrogas*	Disinfestante per grano e legumi	Agro	Bologna	3859
8	*Agrosol*	Conciante per sementi	Solplant	Milano	3910
9	*Air Sentry*	Disinfettante per ambienti	C.I.A.P.A.	Roma	3686
10	*Alboil*	Antiparassitario agricolo	La Chimica Ind.	Milano	3808
11	*Aldrin B. 20*	Insetticida agricolo	Rumianca	Torino	3929
12	*Aldrin P. 6*	Insetticida agricolo	Rumianca	Torino	4054
13	*Allit*	Diserbante selettivo	Giac	Milano	3771
14	*Aleprin*	Disinfestante agricolo	Sipcam	Milano	3820
15	*Alipur*	Diserbante	Sipcam	Milano	3852
16	*Amitan E Super*	Anticrittogamico	Sipcam	Milano	3906
17	*Ampelosan R.*	Anticrittogamico	Asterias	Bologna	3772
18	*Apaton Ramato*	Anticrittogamico	Tecniterra	Milano	4059
19	*Apparecchio acustico KL 6075*	—	Philips	Milano	3752
20	*Apparecchio acustico KL 6090*	—	Philips	Milano	3746
21	*Apparecchio acustico KL 6200*	—	Philips	Milano	3751
22	*Apparecchio acustico KL 6500*	—	Philips	Milano	3750
23	*Aramin*	Insetticida agricolo	Margesin	Lana d'Adige (Bolzano)	3871
24	*Ariston*	Disinfettante generico	Zerbi M.	Milano	3819
25	*Arvin*	Anticrittogamico	Amonn	Bolzano	4031
26	*As P. 5*	Insetticida agricolo	Sipcam	Milano	3905
27	*Afilan*	Insetticida agricolo	Sipcam	Milano	3822
28	*Bact - Form*	Disinfettante generico	T. Berretti	Genova	4006
29	*Bagnante Antischiuma S.*	Adesivante-coadiuvante per antiparassitari agricoli	Sipcam	Milano	3904
30	*Bagnante Emulsol*	Adesivante-coadiuvante per antiparassitari agricoli	Sipcam	Milano	3903
31	*Basudin P. 2*	Insetticida rurale	Geigy	Milano	4064
32	*Bergafill*	Disinfettante per uso chirurgico	Opis	Messina	3995
33	*Biester*	Insetticida agricolo	Cons. Neot. Naz.	Roma	4050
34	*Bi - Zeta 10*	Anticrittogamico	Valsele	Napoli	3873
35	*Bi - Zeta 40*	Anticrittogamico	Valsele	Napoli	4076
36	*Blutox Micronizzato*	Anticrittogamico	Siapa	Roma	4035
37	*Butyrac 118*	Erbicida selettivo	Rumianca	Torino	3779
38	*Capsula acustica*	Apparecchio acustico	Mercury	Milano	3745
39	*Captol*	Anticrittogamico	Asterias	Bologna	3950
40	*Carbina*	Anticrittogamico	Aziende Agrarie del C.A.F.P.	Trento	3943
41	*Carbina TZ*	Anticrittogamico	Aziende Agrarie del C.A.F.P.	Trento	3941
42	*Cercostan*	Insetticida agricolo	B.P.D.	Roma	3890
43	*Cereclor*	Insetticida agricolo	La Chimica Ind.	Milano	3983
44	*Cereclor Forte*	Insetticida agricolo	La Chimica Ind.	Milano	3984
45	*Ceremal*	Antiparassitario agricolo	Rumianca	Torino	3971
46	*Ceresol*	Conciante per sementi	Solplant	Milano	3911

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero registrazione
47	*Cerctiol*	Anticrittogamico	La Chim. Ind.	Milano	3807
48	*Cerquatil A.B.A.*	Disinfettante per uso zootecnico	La Zootecnica	Mirandola (Mo)	3790
49	*Chimctil*	Insetticida agricolo	La Chim. Industriale . .	Milano	4058
50	*Chimifos* 20	Insetticida agricolo	La Chim. Industriale . .	Milano	3747
51	*Chimifum*	Insetticida fumigante agricolo	La Chim. Industriale . .	Milano	3878
52	*Chimiziram*	Anticrittogamico	La Chim. Industriale . .	Milano	3758
53	*Chinosan*	Insetticida per floricoltura . .	Rumianca	Torino	3647
54	*Cinto erniario Cover*	Cinto erniario	Castellani	Verona	4001
55	*Citrofos*	Insetticida agricolo	Valsele	Napoli	3125
56	*Citrosteril Baby*	Disinfettante per poppatoi . .	Barzaghi-Ufa	Milano	3794
57	*Coccinil*	Antiparassitario agricolo . . .	Soc. del Caffaro	Milano	3825
58	*Coccitox Bianco*	Antiparassitario agricolo . . .	Rumianca	Torino	4049
59	*Colfix*	Adesivante-coadiuvante per antiparassitari agricoli	Sipcam	Milano	3902
60	*Colloidal Bonu*	Anticrittogamico	Lab. Fitoter. Agr. . . .	Torino	3754
61	*Concia Duplex*	Conciante per sementi	Aziende Agrarie del C.A. F.P	Trento	3972
62	*Corysan* 50	Anticrittogamico	Asterias	Bologna	4065
63	*Creo-Bact*	Disinfettante generico	T. Berretti	Genova	4007
64	*Cufer*	Conciante per sementi	A.P.A.	Pesaro	3952
65	*Cuprocarbina*	Anticrittogamico	Aziende Agrarie del C.A. F.P.	Trento	3940
66	*Cuproceres* 60-20	Insetticida agricolo	La Chim. Ind.	Milano	3343
67	*Cuprogarda* 50	Anticrittogamico	Aziende Agrarie del C.A. F.P.	Trento	3944
68	*Cuprosan* 20	Anticrittogamico	Amonn	Bolzano	3785
69	*Cuprosele* 50	Anticrittogamico	Valsele	Napoli	4023
70	*Cuzin*	Anticrittogamico	Valsele	Napoli	3830
71	*Cyanagerm*	Disinfettante uso zootecnico .	Cyanamid Ital.	Catania	3838
72	*Dacutox E.* 20	Insetticida agricolo	Siapa	Roma	4038
73	*Dalvem Soap*	Sapone disinfettante in foglietti	Dalvem	Milano	3744
74	*D D T - Ica*	Insetticida domestico	I.C.A.	Milano	3330
75	*D D T* 50 - *PB*	Insetticida agricolo	Montecatini	Milano	3798
76	*D D T* 80 *Pasta* . .	Insetticida domestico	Geigy	Milano	3867
77	*Deltacide*	Insetticida agricolo	Asterias	Bologna	4061
78	*Derinol*	Insetticida agricolo	Amonn	Bolzano	3949
79	*Derriclor*	Insetticida agricolo	Aziende Agrarie del C.A. F.P.	Trento	4078
80	*Detercid*	Disinfettante-detergente	Eurovet	Roma	3994
81	*Dialmin OC*	Insetticida domestico	Prodotti Dianos	Cologno Monzese (Milano)	3884
82	*Dieldrin B.* 50	Insetticida agricolo	Rumianca	Torino	3928
83	*Dieldrin E.* 25	Antiparassitario agricolo . . .	Rumianca	Torino	3780
84	*Dieldrin P.S.* 2	Insetticida agricolo	Rumianca	Torino	4055
85	*Dilene*	Insetticida agricolo	Sipcam	Milano	3901
86	*Dimetiox*	Insetticida agricolo	Soc. del Caffaro	Milano	3856
87	*D M L* 60	Insetticida domestico	Sicas	Palermo	3865
88	*Dinaftil*	Antiparassitario agricolo . . .	Ravit	Torino	3926
89	*Dimet*	Insetticida agricolo	Asterias	Bologna	3932
90	*Dinitiol*	Insetticida agricolo	Soc. del Caffaro	Milano	3857
91	*Dithane M.* 22 . . .	Anticrittogamico	Ravit	Torino	4020
92	*Dithane M.* 22 *pol.* (4,8%) . .	Anticrittogamico	Filital	Milano	3827
93	*Dithane M.* 22 *pol.* (6%) . .	Anticrittogamico	Filital	Milano	3826
94	*Dithane M.* 45	Antiparassitario agricolo . . .	Filital	Milano	3930
95	*Dithane Z* 78 *blu*	Anticrittogamico	Ravit	Torino	4019
96	*Dithane Z* 78 *polvere* . . .	Anticrittogamico	Ravit	Torino	4018
97	*Dithex P* 25	Anticrittogamico	B.P.D.	Roma	3889
98	*Ditiamina*	Anticrittogamico	Rumianca	Torino	3934
99	*Ditiamina azzurra*	Anticrittogamico	Rumianca	Torino	3935
100	*Diverside*	Insetticida domestico	Diversey Ital.	Milano	3799
101	*Dodene*	Anticrittogamico	Sipcam	Milano	3987

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero registrazione
102	*Dolcatox Aerosol*	Insetticida domestico	Dolcat Mercantile	Milano	4025
103	*Dom*	Insetticida domestico	Italdom Pilozzi	Roma	3985
104	*Domoflor*	Antiparassitario agricolo	Siapa	Roma	3770
105	*Dorigamma Super*	Insetticida agricolo	Sipcam	Milano	3988
106	*Dow - Pon*	Erbicida selettivo	Ravit	Torino	4017
107	*Drupina 90*	Anticrittogamico	Aziende Agrarie del C.A.F.P.	Trento	3945
108	*2 - 4 Diserbin Caffaro*	Diserbante selettivo	Soc. del Caffaro	Milano	4047
109	*Duphacid 4,8%*	Disinfestante per uso veterinario	Philips-Duphar	Milano	3839
110	*Duphacid 25%*	Disinfestante per uso veterinario	Philips-Duphar	Milano	3840
111	*Duter*	Insetticida agricolo	Philips-Duphar	Milano	3832
112	*Embrisan*	Antiparassitario agricolo	Valsele	Napoli	4022
113	*Emeltion 50*	Insetticida agricolo	Emelfa	Milano	4060
114	*Emelvit Z 15*	Anticrittogamico	Emelfa	Milano	4057
115	*Endosan P.B.*	Insetticida agricolo	Emelfa	Milano	3854
116	*Endothal' '*	Diserbante selettivo	Sipcam	Milano	3900
117	*Endothal*	Diserbante per bietolai	Siapa	Roma	3923
118	*Erbitox Arboree*	Diserbante selettivo	Siapa	Roma	3845
119	*Erbitox Totale*	Diserbante totale	Siapa	Roma	3855
120	*Etalene*	Disinfettante generico	A. Maccagni	Milano	3860
121	*Etazin*	Anticrittogamico	Terranalisi	Cento (Ferrara)	3816
122	*Etion M.T.*	Insetticida agricolo	Siapa	Roma	3919
123	*Extravon*	Bagnante per ant. agr.	Ciba	Milano	3802
124	*F. 65*	Anticrittogamico	Valsele	Napoli	3394
125	*Fadion*	Insetticida agricolo	Sipcam	Milano	3879
126	*Fenk 20*	Insetticida agricolo	Asterias	Bologna	3841
127	*Fenkapton I Geigy*	Antiparassitario agricolo	Geigy	Milano	3742
128	*Fert - Aldrite*	Insetticida agricolo	Ravit	Torino	4016
129	*Fertomcidina U.*	Disinfettante per uso locale	T. Martini	Roma	3743
130	*Fitios B/77 E.*	Insetticida agricolo	B.P.D.	Roma	3765
131	*Fitios B/77 P.*	Insetticida agricolo	B.P.D.	Roma	3766
132	*Fitobar*	Antiparassitario agricolo	Asterias	Bologna	3933
133	*Fito Grano*	Conciante per cereali	Asterias	Bologna	3773
134	*Fitozir L. 50*	Anticrittogamico	Sariaf	Bologna	3812
135	*Florvita*	Antiparassitario agricolo	Sipcam	Milano	3880
136	*Folithion*	Insetticida agricolo	Co-Fa	Milano	4045
137	*Formicid*	Insetticida agricolo	Cons. Neot. Naz.	Roma	4077
138	*Fruisol*	Anticrittogamico	Rumianca	Torino	3947
139	*Frumin L.*	Disinfestante agricolo	Sandoz	Milano	4003
140	*Fruttene L. 60*	Anticrittogamico	Sipcam	Milano	3989
141	*F. T. 80*	Diserbante selettivo	Sipcam	Milano	3899
142	*Fialidan*	Insetticida agricolo	B.P.D.	Roma	3888
143	*Fulgor Aerosol*	Insetticida domestico	S.M.I.C.	Salerno	3996
144	*Full 4 8*	Insetticida domestico	Az. Chim. Color. Affini	Eboli (Salerno)	4028
145	*Fungisan L.*	Anticrittogamico	Tecniterra	Milano	4070
146	*Fungiton*	Antiparassitario agricolo	Co-Fa	Milano	3846
147	*Fungostop*	Anticrittogamico	Visplant	San Marino di Bentivoglio (Bologna)	3979
148	*Funguran*	Anticrittogamico	Cons. Agr. Prov.	Ferrara	4004
149	*Gaberol O.E. 25*	Insetticida agricolo	Montecatini	Milano	3877
150	*Gaberol P. 5*	Insetticida agricolo	Montecatini	Milano	3875
151	*Gaberol P.B. 10*	Insetticida agricolo	Montecatini	Milano	3876
152	*Garden aerosol*	Antiparassitario per floricoltura	Intergarden	Roma	3762
153	*Garden Kill*	Antiparassitario per floricoltura	Intergarden	Roma	3974
154	*Garden Polvere*	Antiparassitario per floricoltura	Intergarden	Roma	3763
155	*Garden Spray*	Antiparassitario agricolo	Domuspray	Milano	3776
156	*G. B. 50*	Antiparassitario agricolo	G. Botti	Roma	3909
157	*G. B. 85*	Insetticida domestico	G. Botti	Roma	3998

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero registrazione
158	*Geolintox*	Antiparassitario agricolo	Siapa	Roma	3782
159	*Germicina AC*	Disinfettante generico	Inchital	Treviso	4013
160	*Germicina N*	Disinfettante generico	Inchital	Treviso	4012
161	*Germitol*	Disinfettante generico e per zootecnia	C. Erba	Milano	3870
162	*Gesagard*	Diserbante selettivo	Siapa	Roma	3924
163	*Gesamil*	Diserbante selettivo	Geigy	Milano	3805
164	*Gesaprim*	Diserbante selettivo	Sipcam	Milano	3898
165	*Gesaprim*	Diserbante selettivo	Geigy	Milano	3809
166	*Gesatop*	Diserbante selettivo	Geigy	Milano	3933
167	*Giallolio B*	Antiparassitario agricolo	Siapa	Roma	4036
168	*Granithex*	Diserbante selettivo	B.P.D.	Roma	3837
169	*Halamid*	Disinfettante nelle industrie alimentari	Philips-Duphar	Milano	3883
170	*Helarion*	Lumachicida	Siapa	Roma	4039
171	*H Ovicida*	Insetticida agricolo	Tecniterra	Milano	3973
172	*Kaput*	Moschicida	Prodotti Dianos	Cologno Monzese	3885
173	*Karathane P. 2%*	Anticrittogamico	Filital	Milano	3964
174	*Karathane W.D.*	Anticrittogamico	Siapa	Roma	3833
175	*Kenyatox verde*	Insetticida agricolo	Siapa	Roma	3783
176	*Kenyatox verde*	Insetticida agricolo	Sandoz	Milano	3787
177	*Kortos*	Insetticida agricolo	Soc. del Caffaro	Milano	3853
178	*Kriss bum aerosol*	Insetticida domestico	Salcim	Milano	4083
179	*K. T. 22 - P.B.*	Insetticida agricolo	Sipcam	Milano	3897
180	*Idrodust DDT 50*	Antiparassitario agricolo	S. Rita Mercantile	Catania	3589
181	*Iemaformio greggio*	Disinfettante deodorante generico	Iema	Ranica (Bergamo)	3831
182	*Insetticida Entocid*	Insetticida domestico e per locali industriali	S.I.C.I.	Roma	3834
183	*Insetticida sterminatutto Overlay aerosol*	Insetticida domestico	Cela	Milano	3959
184	*Isomix*	Insetticida rurale	Leica	Forlì	4075
185	*Italform*	Deodorante-disinfettante	B. Zamboni	Milano	4029
186	*Larviol C*	Larvicida-zanzaricida	Montecatini	Milano	3914
187	*Larviol F*	Larvicida-zanzaricida	Montecatini	Milano	3915
188	*Larvotox*	Larvicida	Leica	Forlì	4074
189	*Lignon*	Bagnante-coadiuvante per antiparassitari agricoli	Az. Agr. del CAFP	Trento	4053
190	*Limacida Ceres*	Limacida	La Chim. Indust.	Milano	3778
191	*Lindex*	Disinfettante per uso zootecnico	Italzoo	Faenza (Ra)	3861
192	*Listerol*	Disinfettante generico	T. Berretti	Genova	4008
193	*Litocide*	Insetticida agricolo	Tecniterra	Milano	4079
194	*Litox*	Insetticida agricolo	Valsele	Napoli	3757
195	*Lomarcid*	Disinfettante-deodorante	Lomar Ital.	Roma	3767
196	*Lomarox*	Disinfettante sanitario	Lomar Ital.	Roma	3768
197	*Malaceres*	Insetticida agricolo	La Chim. Indust.	Milano	3748
198	*Malafid*	Insetticida agricolo	Rumianca	Torino	3795
199	*Malafid P.G.*	Insetticida agricolo	Rumianca	Torino	3796
200	*Malasan*	Insetticida agricolo	Asterias	Bologna	3868
201	*Malatoil*	Insetticida agricolo	Siapa	Roma	3784
202	*Malatox L. 50*	Insetticida domestico	Siapa	Roma	4033
203	*Maneb P. 8*	Anticrittogamico	Rumianca	Torino	4048
204	*Maneb 80*	Anticrittogamico	Rumianca	Torino	4056
305	*Maneb 80*	Anticrittogamico	Sipcam	Milano	3896
206	*Manebina Caffaro*	Anticrittogamico	Soc. del Caffaro	Milano	4069
207	*Manevit*	Anticrittogamico	Ravit	Torino	3850
208	*Manzate*	Anticrittogamico	Ravit	Torino	3842
209	*Marisan T M*	Anticrittogamico	Siapa	Roma	3847
210	*Matador*	Insetticida domestico	Asterias	Bologna	4026
211	*Mecar*	Insetticida agricolo	Valsele	Napoli	3981

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero registrazione
212	*Merthiolate M-134 composto*	Antisettico per uso chirurgico	Eli-Lilly Italia	Sesto Fiorentino (Firenze)	3791
213	*Mesurol*	Insetticida contro la dorifora della patata	Co - Fa	Milano	3848
214	*Metaflr*	Insetticida agricolo	Rumianca	Torino	3781
215	*Metasistox S*	Insetticida agricolo	Co - Fa	Milano	3749
216	*Metilfos*	Insetticida agricolo	Solplant	Milano	3793
217	*Metilfos* 20	Insetticida agricolo	Solplant	Milano	3936
218	*Mezene L.* 30	Anticrittogamico	Montecatini	Milano	3797
219	*Microel-terra*	Contro le malattie da carenza di microelementi	S. Rita Mercantile	Catania	3585
220	*Minacid*	Insetticida agricolo	Amonn	Bolzano	3948
221	*Miranda super*	Bagnante-coadiuvante per antiparassitari agricoli	Az. Agr. del CAFP	Trento	4030
222	*Mitex extra*	Insetticida agricolo	B. P. D.	Roma	3887
223	*Mitrion*	Insetticida agricolo	Asterias	Bologna	3968
224	*Multitox*	Insetticida agricolo	Visplant	San Marino di Bentivoglio (Bologna)	3931
225	*Multocid polvere*	Insetticida domestico	Giac	Milano	3862
226	*Murex*	Insetticida agricolo	Valsele	Napoli	3756
227	*Musal*	Rodenticida	R. Corbo	Roma	3824
228	*Naftil micronizzato*	Insetticida agricolo	Ravit	Torino	5925
229	*Nankor D.L.* 60	Insetticida domestico	Leica	Forlì	3973
230	*Nebiol 25 L.*	Anticrittogamico	Sariaf	Bologna	3863
231	*Nekatarm (R)*	Tarmicida	Co - Fa	Milano	4043
232	*Nekatarm spray*	Tarmicida	Co - Fa	Milano	4044
233	*Nemacid* 40	Fumigante agricolo	Sipcam	Milano	3895
234	*Neocid* esca	Moschicida	Geigy	Milano	4040
235	*Nespor P.B.* 80	Anticrittogamico	Montecatini	Milano	3800
236	*Nicotan C*	Antiparassitario agricolo	Sipcam	Milano	3821
237	*Nicoteb C*	Anticrittogamico	Sipcam	Milano	3894
238	*Nicoteb P*	Anticrittogamico	Sipcam	Milano	3881
239	*Novocar*	Insetticida agricolo	Tecniterra	Milano	3956
240	*Nuvan ciambella*	Moschicida	Ciba	Milano	3918
241	*Olicron*	Antidacico	Ciba	Milano	3903
242	*Ortodibromo*	Insetticida per uso domestico e agricolo	Solplant	Milano	3912
243	*Osigamer* 50	Insetticida agricolo	A. P. A.	Pesaro	3942
244	*Ostral grani*	Insetticida agricolo	A. P. A.	Pesaro	3970
245	*Osition* 20	Insetticida agricolo	A. P. A.	Pesaro	3953
246	*Osition* 50	Insetticida agricolo	A. P. A.	Pesaro	3954
247	*Ovonex*	Insetticida agricolo	B. P. D.	Roma	3886
248	*Paracid*	Insetticida agricolo	Valsele	Napoli	3977
249	*Paral* 3	Insetticida agricolo	Solplant	Milano	4052
250	*Parcsan*	Larvicida-moschicida	F. Benati	Milano	3844
251	*Pasta emulsionabile all'80% di D.D.T.*	Insetticida domestico	Sipcam	Milano	3866
252	*Pasta malatox P.G.*	Insetticida domestico	Siapa	Roma	4037
253	*P.B.K. insetticida aerosol*	Insetticida domestico	C.I.A.P.A.	Roma	3726
254	*Pentaflor super* 50	Insetticida agricolo	Sipcam	Milano	3835
255	*Pervit*	Anticrittogamico	Agro	Bologna	3963
256	*Piopposan*	Antiparassitario agricolo	Asterias	Bologna	3755
257	*Polibar L.*	Anticrittogamico	Sabed	Milano	3958
258	*Polvere anticrittogamica salvaseme*	Conciante per sementi	Rupi e Fracassi	Arezzo	3975
259	*Polvotox Pasta*	Insetticida per uso zootecnico	Solplant	Milano	4041
260	*Pomosan* 40/40	Anticrittogamico	Cons. Agr. Prov.	Ferrara	3858
261	*P P* 175	Insetticida agricolo	Solplant	Milano	3913
262	*P P* 175 *Pasta*	Insetticida agricolo	Solplant	Milano	3920
263	*Premerge*	Erbicida selettivo	Siapa	Roma	4034
264	*Protector Agricultural Grade*	Disinfettante uso zootecnico	Siapa	Roma	4082

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero registrazione
265	*Protector Detergent*	Disinfettante stoviglie varie	Siapa	Roma	4011
266	*Protector Industrial Grade*	Disinfettante depositi aliment.	Siapa	Roma	4010
267	*Protex*	Conciante per sementi	Asterias	Bologna	3843
268	*Puerival*	Sapone medicato	Sirval	Milano	3786
269	*Ramezin* 52	Antiparassitario agricolo	S. Rita Mercant.	Catania	3591
270	*Ramol*	Anticrittogamico	Siapa	Roma	3806
271	*Rhoniferol*	Disinfettante-battericida per uso zootecnico	Ist. Zooprof. Lombardia Emilia	Brescia	3412
272	*Ricidul emulsionabile*	Insetticida agricolo	Soc. del Caffaro	Milano	3864
273	*Risan*	Disinfettante detergente	Eurovet	Roma	3993
274	*R L* 20	Insetticida agricolo	Sariaf	Bologna	3828
275	*R L* 40	Insetticida agricolo	Sariaf	Bologna	3829
276	*Roditox*	Insetticida agricolo	Margesin	Laua d'Adige (Bolzano)	3946
277	*Romal*	Insetticida agricolo e domestico	Az. Agr. del CAFP	Trento	4066
278	*Rotex*	Insetticida agricolo e domestico	Az. Agr. del CAFP	Trento	4067
279	*Sabithane Z*	Anticrittogamico	Filital	Milano	3965
280	*Saibrom*	Disinfestante generico	S.A.I.B.I.	Roma	3916
281	*Saibrom odorizzato*	Disinfestante generico	S.A.I.B.I.	Roma	3917
282	*Sanaflor*	Insetticida per floricoltura	Rumianca	Torino	3788
283	*Sandozolfo*	Anticrittogamico	Sandoz	Milano	4002
284	*Sariamon A* 10	Disinfettante generico	Sariaf	Bologna	3813
285	*Sariamon B* 10	Disinfettante generico	Sariaf	Bologna	3814
286	*Sclerosan* 3	Anticrittogamico	Valsele	Napoli	3951
287	*Sclerosan* 10	Anticrittogamico	Valsele	Napoli	3976
288	*Sclerosan* 50 *P. B.*	Anticrittogamico	Valsele	Napoli	3969
289	*Selefos*	Insetticida agricolo	Valsele	Napoli	.982
290	*Selezir L.*	Anticrittogamico	Valsele	Napoli	4073
291	*Shell acaricida*	Insetticida agricolo	Shell Ital.	Genova	3997
292	*Shell zineb rame*	Anticrittogamico	Shell Ital.	Genova	3753
293	*Shell zolfo bagnabile*	Anticrittogamico	Shell Ital.	Genova	3921
294	*Sicaphos L. D.*	Insetticida domestico	Sicas	Palermo	3986
295	*Sicaton* 50 *E*	Insetticida domestico	Sicas	Palermo	3869
296	*Sitex*	Insetticida murale	S.I.C.I.	Roma	4081
297	*Spam aerosol*	Insetticida domestico	E. Pessi	Padova	4027
298	*Spintox*	Insetticida agricolo	Ravit	Torino	3937
299	*Stam F.* 34	Erbicida specifico	Siapa	Roma	3810
300	*Stam F.* 34	Erbicida specifico	Ravit	Torino	4014
301	*Stam F.* 34 (*E.C.* 25 %)	Anticrittogamico	Filital	Milano	3966
302	*Supergamma S*	Insetticida domestico	Sipcam	Milano	3775
303	*Super mex spray*	Insetticida domestico	Ildas	Brescia	3836
304	*Tabam* 90	Anticrittogamico	Sariaf	Bologna	3815
305	*Tai - San*	Disinfettante-deodorante	T.A.I.	Napoli	3729
306	*Tac pum spray*	Insetticida domestico	Ildas	Brescia	3396
307	*Tecnolio*	Antiparassitario agricolo	Tecniterra	Milano	3960
308	*Tedane*	Insetticida agricolo	Siapa	Roma	3811
309	*Tegolan*	Disinfettante cutaneo	Possanner	Milano	3497
310	*Terlin* 3	Conciante per sementi	Sipcam	Milano	3991
311	*Thiodan Staub*	Insetticida agricolo	Emelfa	Milano	3804
312	*Thiodan* 35 *emulsionabile*	Insetticida agricolo	Emelfa	Milano	3803
313	*Tiocol L.*	Anticrittogamico	Sipcam	Milano	3893
314	*Tiogamma* 10	Insetticida agricolo	Sipcam	Milano	3882
315	*Tic tac Mampi*	Insetticida domestico	Mampi	Milazzo (Me)	3395
316	*Tic tac Mampi aerosol*	Insetticida domestico	Mampi	Milazzo (Me)	3774
317	*Toxifly*	Insetticida domestico	Siapa	Roma	3872
218	*Ultra Caffaro*	Anticrittogamico	Soc. del Caffaro	Milano	3980
319	*Ultra Caffaro R. S.*	Anticrittogamico	Soc. del Caffaro	Milano	3955
320	*Ultrationina Caffaro*	Anticrittogamico	Soc. del Caffaro	Milano	4024
321	*Ultrazin Caffaro*	Anticrittogamico	Soc. del Caffaro	Milano	3818

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero registrazione
322	*Undene*	Insetticida contro la dorifora della patata	Co - Fa	Milano	3849
323	*Urania*	Anticrittogamico	Cons. Ag. Prov.	Ferrara	4005
324	*Valoil*	Antiparassitario agricolo	Valsele	Napoli	3874
325	*Vapam*	Antiparassitario agricolo	Ravit	Torino	3851
326	*Verazin liquido*	Anticrittogamico	Agro	Bologna	3957
327	*Verigam*	Conciante per sementi	Ravit	Torino	4021
328	*Vermicol*	Insetticida agricolo	Sariaf	Bologna	3962
329	*Vitam extra*	Anticrittogamico	Sariaf	Bologna	4072
330	*Vitam M*	Anticrittogamico	Sariaf	Bologna	4071
331	*Vidden D*	Insetticida agricolo	Ravit	Torino	4080
332	*Vitene P T 25*	Anticrittogamico	Sipcam	Milano	3892
333	*Weedone giallo*	Diserbante selettivo	Rumianca	Torino	4061
334	*Zilan liquido*	Anticrittogamico	Margesin	Lana d'Adige (Bolzano)	3761
335	*Zimar pasta*	Anticrittogamico	Solplant	Milano	4042
336	*Zincbina 80 Caffaro microniz.*	Anticrittogamico	Soc. del Caffaro	Milano	3967
337	*Zinezir*	Anticrittogamico	Siapa	Roma	3922
338	*Ziramit Caffaro*	Anticrittogamico	Soc. del Caffaro	Milano	4046
339	*Zolfo micronizzato 50*	Anticrittogamico	Rumianca	Torino	3927

(4081)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » e di « Clinica ostetrica e ginecologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, sono vacanti le cattedre di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » e di « Clinica ostetrica e ginecologica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre medesime, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4870)

Vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4871)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 569 mod. 243 D.P. — Data: 29 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Jesu Maria di Carlo, ved. De Rogatis — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 22.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 mod. 241 D.P. — Data: 14 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Taranto — Intestazione: Romonelli Isabella, nata a Corigliano Calabro il 16 aprile 1896 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 244 mod. 241 D.P. — Data: 14 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: Lepore Irene, nata a Villamaina il 5 febbraio 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 mod. 241 D.P. — Data: 21 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Arnaudo Giovanni Battista, nato a Vignolo il 1° luglio 1924 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 18.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20956 mod. 25-A D.P. — Data: 22 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P.: — Intestazione: Di Chiara Natalina, nata a Roma il 24 dicembre 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6433 mod. 25-A D.P. — Data: 16 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P.: — Intestazione: Mons. Fiore Luigi, nato a Fondi il 28 marzo 1879 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 48.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 mod. 243 D.P. — Data: 10 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Catania — Intestazione: Chiarenza Grazia, nata a Misterbianco il 31 luglio 1916. — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 4000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 maggio 1964

(4541) *Il direttore generale reggente:* GRECO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a cinquecentocinquanta posti di dattilografo negli uffici giudiziari riservato agli amanuensi e dattilografi già in servizio negli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, che prevede, tra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi;

Vista la legge 11 aprile 1964, n. 264, recante disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquecentocinquanta posti di dattilografo negli uffici giudiziari.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli amanuensi ed i dattilografi assunti e retribuiti a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, che, alla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1964, n. 264, si trovassero a prestare servizio negli uffici giudiziari continuativamente da epoca anteriore al 1° gennaio 1963, fossero in possesso della licenza elementare e non avessero superato il 45° anno di età. Tale limite di età è elevato di tanti anni quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze degli uffici giudiziari in qualità di amanuense o di dattilografo alla data del presente bando.

Sull'ammissione è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza di cui all'art. 61 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Per essere ammesso al concorso è inoltre necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) sia di buona condotta;

c) abbia l'idoneità fisica all'impiego;

d) non sia escluso dall'elettorato attivo politico;

e) non sia stato destituito o dispensato dall'impigo presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi su carta da bollo, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale i candidati prestano servizio, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio.

Art. 4.

Alle domande gli aspiranti dovranno allegare un certificato redatto su carta da bollo dal cancelliere dirigente dell'ufficio giudiziario presso il quale prestano servizio e vistato dal capo dell'ufficio, attestante che gli aspiranti medesimi sono stati assunti e retribuiti a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, con la indicazione della data di inizio del servizio e degli estremi del provvedimento di assunzione, nonchè l'attestazione della loro permanenza in servizio, in modo continuativo, alla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1964, n. 264.

Le domande, previa apposizione della data di presentazione e del numero del registro protocollo, saranno trasmesse a cura dei capi di ufficio, per via gerarchica, alle competenti Commissioni di vigilanza, le quali le invieranno al Ministero di grazia e giustizia unitamene al parere motivato previsto dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta:

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato una brano, prescelto di volta in volta, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

Art. 6.

La prova scritta avrà luogo nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, e che verrà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di essa.

La prova pratica avrà luogo in Roma, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati ammessi a sostenerla, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica.

Art. 7.

La Commissione dispone di venti punti per ciascuna prova.

Non sarà ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica.

Ai sensi dell'art. 180 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, verrà assegnato, in aggiunta ai voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica, un voto supplementare pari ad un quinto di punto per ogni anno intero di servizio, maturato alla data del presente bando.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano fare valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante apposito attestato, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f)* e *g)*, nonchè le madri, le mogli e le sorelle, (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciato dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in attestazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo, dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulta che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di

pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottorsi alla visita è escluso dal concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dello aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono, ai fini della documentazione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a dattilografo giudiziario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale prevista dalla tabella *B* annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificata dall'art. 6 della legge 11 aprile 1964, n. 264.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1964
Registro n. 37, foglio n. 196. — GALLUCCI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redigersi su carta bollo da L. 200 a carattere stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . (prov. di . . . . .) in via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquecentocinquanta posti di dattilografo negli uffici giudiziari, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964, riservato agli amanuensi e dattilografi giudiziari.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . . e che avendo superato i 45 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 11 aprile 1964, n. 264;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . oppure (1) . . . .;

d) ha riportato (2) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . .;

f) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (3) . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione nelle nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(3) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(4779)

Concorso per esami a centodieci posti di dattilografo negli uffici giudiziari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, che prevede, tra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi;

Vista la legge 11 aprile 1964, n. 264, recante disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto ministeriale in pari data, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquecentocinquanta posti di dattilografo negli uffici giudiziari, riservato agli amanuensi e dattilografi, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 264;

Considerato che, fatta salva la quota riservata agli invalidi di guerra, per fatto di guerra e per causa di servizio, a norma rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375 e legge 15 luglio 1950, n. 539, restano disponibili, delle settecento unità aumentate nel ruolo del personale di dattilografia con la legge 11 aprile 1964, n. 264, quarantacinque unità;

Ritenuto che sono attualmente disponibili sessantacinque posti di dattilografo giudiziario, che uniti ai quarantacinque suindicati, consigliano di conferire i posti medesimi, in numero di centodieci, con unico concorso;

Ravvisata l'opportunità di riservare dieci posti ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, e ciò in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centodieci posti di dattilografo negli uffici giudiziari.

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, pre-

vista nel successivo art. 12, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

I posti eventualmente non attribuiti nel concorso indetto con decreto ministeriale in pari data, per la quota riservata agli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2 della legge 11 aprile 1964, n. 264, saranno aggiunti a quelli da conferirsi ai candidati del presente concorso, ai sensi del penultimo comma dello stesso art. 2 della detta legge.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati, nonchè di un anno per ogni figlio vivente;

b) di anni cinque, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

e) ad anni 45, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

f) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministero di grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, da redigersi su carta da bollo da L. 200, possibilmente dattilografata, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal 2° comma del precedente art. 1.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano, prescelto di volta in volta, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

Art. 6.

La prova scritta avrà luogo nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e che verrà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di essa.

La prova pratica avrà luogo in Roma, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati ammessi a sostenerla, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 7.

La Commissione dispone di venti punti per ciascuna prova.

Non sarà ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica.

Ai candidati che dimostrino, a mezzo di idonea certificazione dei competenti uffici giudiziari di avere prestato servizio quali amanuensi o dattilografi a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, verrà assegnato — in aggiunta ai voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica — un voto supplementare pari a un quinto di punto per ogni anno intero di servizio, maturato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente riempiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulta che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I candidati che appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono, ai fini della documentazione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

Detta prova consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento della prova scritta obbligatoria.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Nella valutazione della prova, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

I candidati dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca e che abbiano superato le prove di esame obbligatorie, saranno inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria generale di merito e nei limiti della quota loro riservata con il precedente art. 1.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a dattilografo giudiziario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale prevista dalla tabella *B* annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificata dall'art. 6 della legge 11 aprile 1964, n. 234.

Roma, addì 18 maggio 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1964
Registro n. 37, *foglio n.* 137. — GALLUCCI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 a carattere stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (prov. di . . . . .) in via . . . . , chiede di essere ammesso al concorso per esami a centodieci posti di dattilografo negli uffici giudiziari, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . .,

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . .,

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . .,

h) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (6) . . .

Data . . . .

Firma (7) . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) I candidati che intendano sottoporsi alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4780)

Costituzione della Commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1964, con cui è stata indetta una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visti l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

La spesa presunta per l'esercizio finanziario 1963-1964, è di L. 300.000;

Decreta:

La Commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Lonardo dott. Filippo, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Componenti effettivi:

Modigliani dott. Edoardo, consigliere della Corte suprema di cassazione;

De Rosa dott. Antonio, presidente di sezione della Corte d'appello di Roma;

Giannini prof. avv. Massimo Severo, iscritto nell'albo speciale della Corte suprema di cassazione;

Biamonti avv. Enrico, iscritto nell'albo speciale della Corte suprema di cassazione.

Presidente supplente:

La Porta dott. Errico, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione.

Componenti supplenti:

De Andreis dott. Augusto, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Mirabelli prof. Giuseppe, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Salerni avv. Luigi, iscritto nell'albo speciale della Corte suprema di cassazione;

Giampiccolo prof. avv. Giorgio, iscritto nell'albo speciale della Corte suprema di cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Marras dott. Giuseppe, Perticone dott. Giacomo, Greco dott. Ivo e Lugaro dott. Michele e dai funzionari di cancelleria Laviola Luigi, Monforte Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Pappalardo Domenico.

La spesa presunta di L. 300.000 graverà sul cap. 13/3 dell'esercizio finanziario 1963-1964.

Roma, addì 21 maggio 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1964
Registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 310. — GALLUCCI

(4805)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a sette cattedre di insegnamento nei Licei artistici statali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti sette concorsi per titoli a posti di insegnante nei Licei artistici (III ruolo coeff. 309) di seguito indicati:

1) « Figura disegnata » nel Liceo artistico di Milano;

2) « Figura disegnata » nel Liceo artistico di Palermo;

3) « Figura disegnata » nel Liceo artistico di Venezia;

4) « Ornato disegnato » nel Liceo artistico di Milano;

5) « Figura e ornato modellato » nel Liceo artistico di Bologna;

6) « Disegno geometrico, prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Carrara;

7) « Disegno geometrico, prospettiva e architettura » nel Liceo artistico di Venezia.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi sopra citati i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

1. — Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (computando tra questi anche i figli caduti in guerra).

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

2. — Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

3. — Detto limite di età è elevato a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio e per le categorie equiparate dalla legge ai fini dell'elevazione del limite di età nei pubblici concorsi.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

4. — Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria e artistica in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata convertita in statale che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo;

e) coloro che abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria e artistica o comunque servizio di straordinario, avventizio e simili nella Amministrazione dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo;

f) il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale ed il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Art. 3.

Per ognuno dei concorsi di cui al presente bando dovrà essere presentata apposita domanda, relativa alla cattedra alla quale si intende partecipare, redatta su carta da bollo da L. 200.

Le domande predette, unitamente alla documentazione concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, dei servizi didattici esplicati e dei titoli riguardanti l'attività artistica del candidato, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione 2ª, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati civili di ruolo dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del presidente o del direttore dell'Istituto presso il quale il medesimo presta servizio scolastico.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti, redatti nella forma prescritta, attestanti il regolare possesso dei titoli seguenti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità dei titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione 2ª, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscano preferenze e precedenze agli effetti dell'inclusione nella terna;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950 n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

6) documento militare;

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

B) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati all'Ufficio concorsi scuole medie per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici pubblici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra, ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terranno conto dei titoli artistici prodotti, nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori le Commissioni proporranno, a norma dell'art. 5, terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichino idonei a coprire la cattedra messa a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altre cattedre del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Il vincitore del concorso, che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento dei concorsi e la composizione delle Commissioni giudicatrici, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1964

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1964
Registro n. 37, *foglio n.* 293

(4471)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di santià.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1964, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 4, 6 e 7 luglio 1964, alle ore 9.

(4868)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1361 del 21 aprile 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1959;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto dell'11 marzo 1961, modificato con successivo decreto per quanto concerne la sostituzione del presidente;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Antonini Francesca . . . . . punti 53,442
2. Imoda Iolanda . . . . » 50,961
3. Celso Bianca Maria . . . . . . » 42,409

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e pubblicata, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 23 maggio 1964

Il medico provinciale: Simola

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2861 in data odierna, con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultanti idonee nel concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1959;

Visto l'elenco delle condotte ostettriche indicate in ordine di preferenza dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti idonee nel concorso di cui in narrativa sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Antonini Francesca: San Vincenzo;
2) Imoda Iolanda: Porto Azzurro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 23 maggio 1964

Il medico provinciale: Simola

(4749)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.